



COMUNE DI BUCCIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Via Paoli,1 - 82010 Bucciano (BN)

C.F. 80005280625 - P.IVA 00840560627

Tel. 0823 / 712742 - Fax 0823 / 714312

www.comune.bucciano.bn.it

UFFICIO TRIBUTI

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA IUC 2017

TASI - IMU - TARI

Con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita, dal 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI).

L'IMU e la TASI devono essere corrisposti in autoliquidazione dai contribuenti mediante compilazione del modello F24 (www.comune.bucciano.bn.it) e pagamento presso tutti gli uffici postali o istituti bancari. La TARI deve essere corrisposta sulla scorta degli avvisi di pagamento da inviare a cura dell'Ente.

A decorrere del 01 Gennaio 2016:

1) E' esclusa la TASI, ai sensi dell'art. 14 lett. a), b) e d), della legge 208/2015, per le seguenti tipologie:

- abitazione principale, così come definita ai fini imu;
- l'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica; in questo caso il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune che è pari all'80%;
- le predette agevolazione non si applicano alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

2) E' ridotta al 50% la base imponibile di IMU e TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. a) e b) della legge 208/2015 alle seguenti condizioni:

- Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale;
- Il contratto di comodato deve essere registrato;
- Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non sia A/1, A/8 e A/9;
- Il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU;
- L'agevolazione non si applica alle abitazioni di categorie A/1, A/8 ed A/9.

3) sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, di cui ai **Fogli nn. 1-2-3-5-7-8 e Foglio n. 6 con esclusione delle p.lle 226-227 – da 256 a 259 – 278 – 311a – 311b – 331 – 353 -362** in quanto il Comune di Bucciano (BN) è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993; **le particelle aventi caratteristiche di aree fabbricabili pur ricadenti nelle predette aree montane o di collina, sono soggette al pagamento dell'IMU;**

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Si forniscono di seguito le seguenti indicazioni principali:

IMU

CODICE CATASTALE COMUNE DI BUCCIANO = B239	
ALIQUOTA 7,60%	ALIQUOTA 4,0%
Codice tributo comunale 3914 Terreni agricoli	Codice tributo comunale 3912 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9
Codice tributo comunale 3916 Aree fabbricabili	
Codice tributo comunale 3918 Altri fabbricati	
Codice tributo STATO 3925 solo per gli immobili di categ. D	

Scadenze:

1^a rata entro il 16 giugno 2017

2^a rata entro il 18 dicembre 2017

TASI

ALIQUOTA 1,0%
Codice tributo 3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.
Codice tributo 3960 Aree fabbricabili
Codice tributo 3961 Altri fabbricati

RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, ad esempio inquilino o comodatario, il proprietario e l'occupante sono tenuti a pagare la TASI nel seguente modo:

proprietario 80%

occupante 20%

In caso di occupazione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali.

Scadenze:

1ª rata entro il 16 giugno 2017

2ª rata entro il 18 dicembre 2017

AREE FABBRICABILI

valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). I valori di riferimento stabiliti dal Comune di Bucciano, per tale tipologia, sono i seguenti:

ZONA OMOGENEA	DESCRIZIONE	VALORE IN EURO AL MQ.
“B”	Di completamento	€ 55,38
“BR”	Di ristrutturazione	€ 52,83
“C”	Di espansione non ancora lottizzata	€ 31,25
“C”	Di espansione lottizzata	€ 47,43
“C167”	Per l'edilizia economico e popolare	€ 31,24
“D”	Artigianale – industriale – commerciale	€ 39,76
“F”	Servizi generali	€ 21,17
“E”	Agricola edificata	€ 10,33

TARI

Sono stati già inviati gli avvisi per il pagamento della TARI per l'annualità 2017 aventi le seguenti scadenze:

Rata unica	31 Maggio 2017
1ª Rata	31 Maggio 2017
2ª Rata	31 Luglio 2017
3ª Rata	30 Settembre 2017
4ª Rata	30 Novembre 2017

Si informa che sul sito istituzionale (www.comune.bucciano.bn.it) è stata attivata una apposita sezione relativa alla IUC, dove sono reperibili tutte le informazioni utili nonché resi disponibili gli applicativi per il calcolo dell' IMU e della TASI nonché per la stampa dei relativi modelli F 24. Per ogni ulteriore informazione i Contribuenti possono rivolgersi al Settore Tributi dell'Ente, nei giorni ed orari di ricevimento al pubblico.

Bucciano, lì 31/05/2017

Il Funzionario Responsabile della IUC
(dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)

Il Sindaco
(Avv. Domenico MATERA)